

Milano, 30 maggio 2018  
Prot.N.lg/segr/0142

**Spettabile**  
**Comune di Urbino**  
**Servizio Contenzioso**  
**Contratti - Personale**  
**SEDE**

c.a. *Responsabile del Procedimento e del*  
*Settore Contenzioso Contratti Personale*  
*Dott. CANCELLIERI Micheli*

**PEC: [comune.urbino@emarche.it](mailto:comune.urbino@emarche.it)**  
**Email: [cancellieri@comune.urbins.ps.it](mailto:cancellieri@comune.urbins.ps.it)**

**OGGETTO: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50; cig: z432381666**

Abbiamo riscontro, per il tramite dei nostri associati, di copia della documentazione afferente la selezione in oggetto, indetta, da parte di Codesta Amministrazione, con procedura di cottimo fiduciario e aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Orbene, seppur rallegrandoci per la scelta di avvalerVi dell'opera professionale del broker di assicurazione, ci preme sviluppare alcune osservazioni che, in un'ottica meramente propositiva, in funzione del ruolo di rappresentanza svolto dalla scrivente Associazione a favore delle esigenze e delle istanze della categoria professionale di "Broker assicurativo", auspichiamo Vi conducano a rettificare la disciplina di gara. Rettifiche che, nel caso di specie, dovranno riguardare quello che sembrerebbe essere un impegno ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto dell'amministrazione, (CSA art. 6 lettera c).

Al riguardo, rammentiamo che una (eventuale) operazione di tale genere, non potendo essere eseguita - come dovrebbe - attraverso il c.d. "conto corrente separato" di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/2005 e s.m.i.), ma venendo invece effettuata attraverso il conto corrente ordinario del broker incaricato, sarebbe, solo per ciò, pienamente illegittima. Invero, il citato conto - istituito per garantire nelle operazioni d'intermediazione assicurativa autonomia e indipendenza tra il patrimonio "proprio" del professionista-broker (persona fisica e/o giuridica) e quello da lui "intermediato" - è il solo utilizzabile dal broker per

le operazioni di intermediazione dei premi assicurativi. Per gli effetti, qualsivoglia operazione economica eseguita e/o fatta transitare su un conto corrente differente da quello istituzionalmente a ciò adibito, non potrà che essere illegittima, con tutte le conseguenze del caso.

Inoltre a ciò, **ulteriori profili di illegittimità emergono in relazione agli obblighi di cui alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, giusta Legge 136/2010.** Ebbene, pur senza entrare nel merito della disciplina che supponiamo a Voi puntualmente nota, è utile rammentare che la **AVCP**, interrogata in merito alle modalità applicative della novella legislativa in materia di brokeraggio assicurativo, ha ribadito, con **Determinazione n. 8 del 18.11.2010**, la unicità di tale sistema (id est: il pagamento ex art. 117 cit.), oltremodo chiarendo che: *“Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all’articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.”*.

Inoltre, proprio in merito alla inopportunità e illegittimità di tale previsione si è anche espresso il **Consiglio di Stato con sentenza del 29/12/2014 n. 6399**.

Segnaliamo infine che, **per effetto del decreto legislativo 192/2012 - che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE sui ritardi di versamenti – le PA sono obbligate a coprire le prestazioni ottenute entro il limite massimo di 30 giorni** (al momento derogabile al massimo a 60 gg.), pena la sanzione degli interessi legali di mora dell’8% oltre il tasso Bce, a partire già dal primo giorno dopo la scadenza pattuita. Anche da tale normativa, pertanto, s’evince come il pagamento de quo non possa che essere eseguito unicamente dall’amministrazione committente l’appalto.

\*\*\*\*\*

Tanto dedotto, auspicando che Codesta Amministrazione vorrà intervenire con le necessarie ed opportune rettifiche, eliminando il previsto “anticipo del premio”, restiamo in attesa di un cortese riscontro e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

**Il Presidente ACB**

**Luigi Viganotti**

